Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° — ROMA - Mercoledì, 19 settembre 1928 - ANNO VI — Numero 219

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamonte) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza devc essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia' Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Matera: *Libreria Riccardi*. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio*. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi*. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio*. — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*; Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vitt. Eman., 12; *Treves & Zanichelli*. — Tripoli: *Fichera di Rosaria Masumeci; Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2495.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1965.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzione all'Accordo italo-germanico del 1° settembre 1927 su questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzione all'Accordo relativo a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 1° settembre 1927.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

ACCORDI.

S. M. il Re d'Italia e il Presidente del Reich germanico,
animati dal desiderio di regolare alcune questioni attinenti all'applicazione degli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia ed accelerare così l'esaurimento delle relative operazioni,
hanno a tal fine risoluto di concludere degli speciali accordi ed hanno nominato a loro Plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia:

S. E. il Cavaliere BENITO MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri;

Il Presidente del Reich germanico:

il signor FEDERICO VON PRITTWITZ UND GAFFRON, Incaricato di affari della Germania;

i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, sono convenuti in quanto segue:

Art. 1.

Le Alte Parti Contraenti si dichiarano d'accordo su tutte le disposizioni degli accordi allegati e come appresso specificati:

Allegato 1. — Accordo fra gli Uffici di verifica e compensazione per la definizione di pendenze e l'acceleramento delle operazioni.

Allegato 2. — Accordo per la regolazione del saldo dovuto dall'Amministrazione postale germanica all'Amministrazione postale italiana in dipendenza dei conti vaglia scambiati anteguerra (con due sub-alligati).

Alligato 3. — Accordo circa le rendite dovute a beneficiari italiani da Istituti di assicurazione sociale germanici, maturate e non pagate durante la guerra.

Alligato 4. — Accordo per la sistemazione dei crediti dipendenti dai contratti di assicurazione sulla vita rescissi ai sensi dell'alligato alla Sezione V, Parte X, del Trattato di Versaglia.

Alligato 5. — Accordo per la sistemazione dei crediti e debiti dipendenti da Trattati generali di riassicurazione fra Istituti ed Imprese di assicurazione italiane e germaniche.

Alligato 6. — Accordo sui beni, diritti ed interessi germanici in Italia (con due sub-alligati).

Art. 2.

Gli accordi di cui al numero precedente saranno ratificati e le ratifiche saranno scambiate a Roma entro il 31 ottobre 1927.

Essi entreranno in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

Art. 3.

Il presente atto e gli allegati sono redatti in doppio originale, italiano e tedesco, il testo italiano ed il testo tedesco facendo entrambi fede.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato gli accordi suddetti contemporaneamente al presente atto al quale hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma il 1° settembre 1927.

(*L. S.*) BENITO MUSSOLINI. (*S. L.*) PRITTWITZ.

ALLIGATO N. 1.

Accordo fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e germanico per la definizione di pendenze e l'acceleramento delle operazioni.

Art. 1.

L'Ufficio italiano di verifica e compensazione accrediterà all'Ufficio germanico di verifica e compensazione, in via transattiva, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, la somma globale di lire italiane 14,000,000 (quattordici milioni).

In detta somma si intendono compresi gli interessi.

Art. 2.

Con tale accreditamento sono regolati tutti i crediti denunciati dall'Ufficio germanico di verifica e compensazione a norma dell'art. 296 del Trattato di Versaglia ancora pendenti il 15 giugno 1927, il cui ammontare capitale notificato non superi lire italiane cinquemila, compresi i crediti pei quali gli Uffici di verifica e compensazione abbiano emanato una decisione di accordo o disaccordo ed anche se per tali crediti pendano cause innanzi al Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

Per i crediti espressi in valuta diversa dalla lira italiana, il limite di lire cinquemila previsto nell'art. 1 è determinato in base al ragguaglio fissato nel comma *d*) dell'art. 296 precitato.

Art. 3

S'intendono compresi nella somma globale di cui al precedente articolo:

a) i residui non superiori a lire italiane cinquemila di crediti germanici parzialmente riconosciuti, oltre gli interessi relativi a tali residui;

b) le somme non superiori a lire cinquemila riguardanti interessi di crediti germanici già regolati.

Art. 4.

L'Ufficio germanico di verifica e compensazione ritirerà le istanze concernenti i crediti di cui agli articoli 2 e 3 le quali pendono dinanzi al Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

Art. 5.

Con l'accreditamento globale mentovato nell'art. 1 si intendono soddisfatti tutti gli obblighi dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione verso quello germanico riguardo ai crediti suddetti.

Al ricupero di detti crediti presso i rispettivi debitori provvederà, direttamente e per proprio conto, lo Stato italiano.

Lo Stato italiano ed il debitore italiano vengono garantiti da ogni molestia del creditore germanico e saranno tenuti indenni dalle spese eventuali derivanti da tali molestie.

Art. 6.

L'Ufficio germanico di verifica e compensazione, dietro richiesta dell'Ufficio italiano, fornirà, per quanto possibile, all'Ufficio italiano delle informazioni sui crediti regolati col presente Accordo e gli consegnerà i documenti ed altri mezzi giustificativi se detta richiesta gli sarà comunicata entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 7.

I due Uffici di verifica e compensazione rinunziano a domandare per l'avvenire i riaccreditamenti per importi non eccedenti le lire italiane 5000 a termini del presente Accordo, e considerano ritirate le domande in corso per tali accreditamenti

Art. 8.

Per ciò che riguarda i crediti reciproci non rientrati nei precedenti articoli e pei quali non siano state introdotte istanze presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico, l'Ufficio debitore comunicherà a quello creditore il più presto possibile:

a) quali crediti definitivamente siano riconosciuti accreditati;

b) quali crediti possano formare oggetto di una decisione concorde degli Uffici a favore del creditore;

c) quali crediti siano definitivamente contestati.

Art. 9.

Le divergenze che sorgessero fra i due Uffici nell'applicazione del presente Accordo, qualora non potessero essere risolute amichevolmente, saranno deferite al Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

BENITO MUSSOLINI. PRITTWITZ.

ALLIGATO N. 2.

Accordo per la regolazione del saldo dovuto dall'Amministrazione postale germanica all'Amministrazione postale italiana in dipendenza dei conti vaglia scambiati anteguerra (con due suballigati).

Articolo unico.

L'Ufficio germanico di verifica e compensazione accrediterà all'Ufficio italiano di verifica e compensazione, entro il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, la somma globale di lire italiane 33,151,000 (trentatre milioni centocinquantunmila) comprensiva della sorte principale e degli interessi quale residuale debito dell'Amministrazione postale germanica, per saldo dei conti vaglia scambiati anteguerra. La sorte principale del debito residuale è composta dalle partite di cui all'allegato 1.

La somma di franchi-oro 4,179,285.95, quale risulta a credito dell'Amministrazione postale germanica dal conteggio di cui all'alligato 2, resta regolata e definitivamente ceduta all'Amministrazione postale italiana, essendosene tenuto

conto nel determinare il residuo debito dell'Amministrazione postale germanica nella somma di cui al precedente comma.

BENITO MUSSOLINI. PRITTWITZ.

SUB-ALLEGATO 1.

Elenco dei debiti dell'Amministrazione postale germanica in dipendenza del servizio vaglia coll'Italia, i quali, assieme agli interessi scaduti su tali debiti, sono definitivamente tacitati in base all'Accordo globale in data 26 giugno 1927.

Il debito germanico ammontava a:

Conteggio per	dicembre	1914 (residuo importo)	Fr.	1,162,981.43
»	gennaio	1915	»	3,644,285.25
»	febbraio	»	»	1,567,499.88
»	marzo	»	»	1,617,541.87
»	aprile	»	»	1,055,388.75
»	maggio	»	»	607,101.17
»	luglio	»	»	4,794.57
»	agosto	»	»	456.17
»	settembre	»	»	345.29
»	ottobre	»	»	149.70
»	febbraio	1916	»	356.39
»	luglio	1921	»	1,038.30
»	ottobre	»	»	34.73
»	febbraio	1922	»	15.87
»	aprile	»	»	22.36
»	luglio	»	»	11.03
»	agosto	»	»	15.04
»	dicembre	»	»	31.90
»	aprile	1923	»	8.71
		Totale	Fr.	9,662,078.41

SUB-ALLEGATO 2.

Elenco delle prestazioni fatte dall'Amministrazione postale germanica all'Amministrazione postale italiana in forma di pagamenti in contanti, di crediti germanici attinenti al servizio vaglia e di altre partite le quali — cogli interessi scaduti su tali ammontari — sono definitivamente acquisite all'Amministrazione postale italiana in virtù dell'Accordo globale in data 26 giugno 1927.

Le prestazioni germaniche consistevano:

1° Nei seguenti *pagamenti in contanti*:

7 giugno	1922	L.	400,000	=	Fr. or.	108,533.97
14 »	»	Fr. Sv.	100,000	=	»	98,464.90
21 »	»	»	100,000	=	»	98,315.79
30 agosto	»	L.	1,000,000	=	»	227,802.17
30 »	»	»	500,000	=	»	112,467.40
6 settembre	»	»	500,000	=	»	112,761.09
14 »	»	Fr. Sv.	100,000	=	»	96,928.76
18 dicembre	»	L.	600,000	=	»	159,953.66
19 »	»	»	700,000	=	»	185,562.62
20 »	»	»	700,000	=	»	184,618.27
21 »	»	»	600,000	=	»	157,842.62
22 »	»	»	600,000	=	»	158,728.93
23 »	»	»	600,000	=	»	159,379.75
28 »	»	»	600,000	=	»	157,124.79
29 gennaio	1923	Fr. Sv.	397,791.19	=	Fr. or.	384,891.53
15 febbraio	»	Doll.	20,000	=	»	103,650 —
22 »	»	»	20,000	=	»	103,650 —
3 marzo	»	»	17,000	=	»	88,102.50
8 »	»	»	17,000	=	»	88,102.50
15 »	»	L.	500,000	=	»	124,280.54
20 »	»	»	400,000	=	»	100,631.03
27 »	»	»	400,000	=	»	102,269.38
4 aprile	»	»	400,000	=	»	103,701.82
10 »	»	Fr. Sv.	100,000	=	»	95,105.30
17 »	»	»	100,000	=	»	93,465.76
25 »	»	Doll.	20,000	=	»	103,650 —
2 maggio	»	L.	400,000	=	»	101,967.50
8 »	»	»	200,000	=	»	50,266.72
5 giugno	»	Fr. Sv.	85,000	=	»	79,473.64
7 »	»	Fior. ol.	6,785.38	=	»	13,779.90
12 »	»	Fr. Sv.	75,000	=	»	69,971.68
12 »	»	Pes. or.	1,452.23	=	»	7,261.15
19 »	»	L.	300,000	=	»	70,382.50
26 »	»	»	300,000	=	»	68,430.87
			Totale		Fr. or.	3,971,519 —

2° Nei seguenti *crediti germanici attinenti al servizio vaglia*:

30 marzo	1921	Fr. or.	14,843.38
30 »	»	»	25.29
30 »	»	»	154.53
30 »	»	»	57 —
14 luglio	1922	»	19,203.60
14 »	»	»	17,806.67
14 »	»	»	1,198.64
14 »	»	»	100.14
14 »	»	»	6.75
19 novembre	»	»	29.71
30 ottobre	»	»	34.12
27 luglio	»	»	50.22
	Totale	Fr. or.	53,510.05

3° Nelle seguenti *altre partite*:

14 marzo	1923	Fr. or.	27,898.31
16 »	»	»	87.14
13 giugno	»	»	733.65
13 dicembre	»	»	100,438.05
12 giugno	1924	»	453.63
12 agosto	»	»	21,091.70
16 settembre	»	»	1,060.59
25 novembre	»	»	250.03
10 gennaio	1925	»	1,841.24
16 dicembre	1924	»	402.50
	Totale	Fr. or.	154,256.90

RIEPILOGO.

Totale ad 1)	Fr. or.	3,971,519.—
» » 2)	»	53,510.05
» » 3)	»	154,256.90
Totale generale	Fr. or.	4,179,285.95

ALLIGATO N. 3.

Accordo circa le rendite dovute a beneficiari italiani da Istituti di assicurazione sociale germanici, maturate e non pagate durante la guerra.

Art. 1.

Il Governo germanico accrediterà al Governo italiano per il tramite degli Uffici di verifica e compensazione e sul conto previsto dall'art. 297, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, la somma globale di lire italiane 2,100,000 (due milioni centomila). Con questo accreditamento si intendono definitivamente tacitati tutti i diritti dei sudditi italiani verso Istituti di assicurazione sociale germanici per rendite maturate e non pagate durante la guerra e fino al 31 gennaio 1920.

All'impiego della somma come sopra accreditata provvederà il Governo italiano, in modo insindacabile e inappellabile, con le norme che all'uopo verranno da esso emanate.

Art. 2.

Entro quindici giorni dall'accreditamento di cui all'articolo precedente, l'istanza introdotta presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico a nome del Commissariato generale di emigrazione contro il Governo germanico, per il ricupero delle rendite mentovate nello stesso precedente articolo, sarà ritirata a cura dell'agente del Governo italiano presso il detto Tribunale arbitrale misto; inoltre le istanze di singoli beneficiari, che sono o saranno portate avanti il Tribunale stesso per mancato pagamento durante la guerra, di rendite da parte degli Istituti di assicurazione sociale germanici, saranno ritirate di ufficio dallo stesso agente del Governo italiano.

BENITO MUSSOLINI. PRITTWITZ.

ALLIGATO N. 4.

Accordo per la sistemazione dei crediti dipendenti dai contratti di assicurazione sulla vita rescissi ai sensi dell'alligato alla Sezione V, Parte X, del Trattato di Versaglia.

Art. 1.

Saranno effettuati per mezzo degli Uffici di verifica e compensazione italiano e germanico, con imputazione al conto 297, i trasferimenti delle attività inerenti ai contratti di assicurazione sulla vita in corso al 10 gennaio 1920 stipulati da cittadini italiani, i quali il 10 gennaio 1920 già possedevano la cittadinanza italiana, con compagnie germaniche e rescissi in base al paragrafo 12 dell'alligato alla Sezione V, Parte X, del Trattato di Versaglia.

Non rientrano nella sistemazione di cui al precedente comma i contratti mantenuti in vigore fra i contraenti, con continuato pagamento di premio, dopo il 10 gennaio 1920 e quelli regolati da Convenzioni speciali, stipulate fra le società germaniche ed il Governo svizzero.

Art. 2.

L'importo delle attività da trasferire a norma dell'articolo precedente dovrà corrispondere alle riserve matematiche dei contratti di cui all'art. 1 comunicati dall'Ufficio italiano di verifica e compensazione a quello germanico fino al 15 giugno 1927, calcolate al 1° gennaio 1920 secondo le basi tecniche e i metodi in uso alla data medesima presso le rispettive compagnie di assicurazione, tenuto conto dei premi effettivamente versati a quella data, nonchè all'importo dei relativi interessi ed ai premi successivamente riscossi dalle compagnie in conformità degli articoli 4 e 5.

Art. 3.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ciascuna compagnia comunicherà all'Ufficio di verifica e compensazione germanico, per i contratti di cui agli articoli 1 e 2 ad essa pertinenti, l'ammontare della riserva matematica determinata a norma dell'articolo precedente, notificherà le basi tecniche e i metodi per il calcolo delle riserve e trasmetterà tutti i documenti inerenti ai singoli contratti.

Sarà altresì comunicato dalla compagnia, per ciascun contratto, l'importo dei premi eventualmente riscossi dopo il 1° gennaio 1920 e le date delle singole riscossioni.

Art. 4.

L'Ufficio di verifica e compensazione germanico trasmetterà immediatamente, per il competente esame, all'Ufficio di verifica e compensazione italiano i documenti e le comunicazioni ricevute a norma dell'articolo precedente.

Quando l'Ufficio italiano abbia riconosciuto l'esattezza della liquidazione, ne darà avviso immediato all'Ufficio germanico e questo, entro 15 giorni dal ricevuto avviso, accrediterà all'Ufficio italiano di verifica e compensazione, per conto dei singoli assicurati, con le norme dell'art. 5, oltre l'importo delle riserve matematiche al 1° gennaio 1920, l'ammontare dei premi riscossi dalle compagnie dopo la data stessa, nonchè i relativi interessi al saggio del 3 per cento rispettivamente calcolati dal 1° gennaio 1920, e dalle date di esazione delle rate di premio successivamente incassate fino al giorno dell'operazione di accreditamento.

Art. 5.

Per l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo precedente si stabiliscono le norme seguenti:

a) per i contratti stipulati in marchi o corone a. u. l'ammontare della riserva matematica al 1° gennaio 1920 e dei relativi interessi, per ciascun contratto, sarà calcolato nella valuta originaria e convertito in lire italiane al saggio del cambio del comma *d*) dell'art. 296 del Trattato di Versaglia;

b) per i contratti stipulati in valute diverse da quelle indicate alla lettera *a*), l'ammontare della riserva matematica al 1° gennaio 1920 e dei relativi interessi sarà calcolato nella valuta originaria ed accreditato in lire italiane all'80 per cento del saggio di cambio, della Borsa di Berlino, del settimo giorno precedente a quello dell'accreditamento;

c) le singole rate dei premi pagati dagli assicurati dopo il 1° gennaio 1920 ed i rispettivi interessi saranno calcolati nella valuta in cui vennero effettuati i pagamenti ed accreditati in lire italiane al saggio di cambio di cui al comma *b*) ovvero a quello dell'epoca del versamento se i pagamenti vennero effettuati in marchi o in corone austro-ungariche.

Art. 6.

Col presente Accordo s'intendono definitivamente regolate e tacitate tutte le richieste italiane fondate sul paragrafo 12

dell'allegato alla Sezione V della Parte X del Trattato di Versaglia, in quanto il comma 3 del presente articolo non disponga diversamente.

Il Regio Governo italiano garantirà il Governo germanico e le società d'assicurazione germaniche da ogni molestia degli assicurati italiani riguardo a pretese risultanti dai contratti regolati mediante gli accreditamenti stabiliti nell'articolo 1 del presente Accordo e sopporterà le eventuali spese derivanti da tali molestie.

In quanto ai contratti d'assicurazione di cui all'art. 1, non rientranti nelle categorie dell'art. 1, comma 2, e che non furono notificati sino al 15 giugno 1927 all'Ufficio di verifica e compensazione germanico, rimangono impregiudicati gli eventuali diritti italiani risultanti dal paragrafo 12 suddetto contro le singole società di assicurazione. Tali diritti debbono farsi valere sulla base dei singoli contratti, dal Regio Governo italiano contro le singole società assicuratrici, sotto pena di decadenza, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 7.

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo il punto di vista giuridico delle Alte Parti Contraenti sulle premesse e la portata del paragrafo 12 anzidetto.

BENITO MUSSOLINI. PRITTWITZ.

ALLEGATO N. 5.

Accordo per la sistemazione dei crediti e debiti dipendenti da trattati generali di riassicurazione fra istituti ed imprese di assicurazione italiane e germaniche.

Articolo unico.

L'Ufficio germanico di verifica e compensazione accrediterà all'Ufficio italiano di verifica e compensazione con imputazione al conto 296, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, la somma globale di lire italiane 8,134,000 (otto milioni centotrentaquattromila) a titolo di completa sistemazione di tutti i crediti e debiti ancora pendenti, derivanti da trattati generali, conclusi prima della guerra, relativi a contratti di assicurazione sulla vita stipulati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese italiane di assicurazione e da essi riassicurati presso società germaniche.

Con tale accreditamento s'intendono soddisfatte tutte le pretese ancora pendenti o che potrebbero essere sollevate per tali riassicurazioni in base al paragrafo 20 dell'allegato all'art. 303 o a qualsiasi altra disposizione del Trattato di Versaglia.

Non sono compresi nella sistemazione presente gli obblighi reciproci, i quali concernono i trattati di riassicurazione conclusi fra la Compagnia italiana di assicurazione di Milano e la « Rückversicherungsgesellschaft Hamburg ».

I due Governi contraenti si garantiranno reciprocamente e garantiranno i rispettivi sudditi da ogni ulteriore molestia rispetto ai trattati suddetti e rimborseranno all'altra parte le spese derivanti da tali eventuali molestie.

BENITO MUSSOLINI. PRITTWITZ.

ALLEGATO N. 6.

Accordo sui beni, diritti ed interessi germanici in Italia
(con due sub-alligati).

Art. 1.

Il Regio Governo italiano rinunzia a liquidare in base all'art. 297-*b*) del Trattato di Versaglia i beni, diritti ed interessi germanici in Italia, i quali, al 15 maggio 1927, non erano stati ancora liquidati.

Agli effetti del comma precedente si intendono già liquidate soltanto le seguenti attività:

1° i beni, diritti ed interessi venduti o promessi in vendita a terzi con contratti stipulati fino al 15 maggio 1927;

2° i crediti che, alla stessa data, siano stati riscossi. Dei crediti parzialmente riscossi alla stessa data, sarà proseguita la riscossione dal Governo italiano, salvo a restituire agli aventi diritto germanici il prodotto netto della riscossione effettuata dopo il 15 maggio 1927.

Art. 2.

Sono esclusi dalla restituzione, di cui alla presente Convenzione, i beni indicati nell'allegato *A* alla presente Convenzione.

Art. 3.

Il Governo italiano restituirà inoltre il gruppo di beni già alienati fino al 15 maggio 1927, indicati nell'allegato *B* alla presente Convenzione.

Art. 4.

Per i beni già devoluti al Demanio alla cui liquidazione il Regio Governo italiano rinunzia e per quelli già liquidati, da restituire ai sensi dell'art. 3, la reintegrazione del proprietario germanico nei suoi diritti di proprietà avrà luogo all'entrata in vigore della presente Convenzione.

Egualmente con la stessa data cessano tutti i divieti al libero esercizio da parte dei titolari germanici dei diritti in cui sono reintegrati.

In quanto all'avente diritto occorra un certificato ufficiale, per l'esercizio del suo diritto di proprietà, in ispecie per la trascrizione all'ufficio delle ipoteche e per la voltura catastale, il Governo italiano rilascerà senza indugio gratuitamente i documenti idonei ed eseguirà gratuitamente le eventuali formalità da adempiersi.

La consegna dei beni di cui il Regio Governo è in possesso, e di quelli di cui all'art. 3 della presente Convenzione, sarà effettuata agli aventi diritto germanici entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Il Regio Governo italiano, se, entro questo termine, non avrà potuto accertare gli aventi diritto o questi non siano pronti alla consegna, ne informerà il Governo germanico, e sarà liberato consegnando il bene alla persona che potrà essergli designata dal Governo germanico, entro i sei mesi successivi alla comunicazione. In difetto di questa designazione il Regio Governo italiano avrà facoltà di liquidare i beni e di accreditare il ricavo netto al conto 297.

Ciascuno dei beni di cui alla presente Convenzione viene restituito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con deduzione o pagamento delle spese di amministrazione e di liquidazione sostenute, in quanto non siano coperte dai

redditi percepiti sullo stesso bene, o su altri beni dello stesso interessato.

I redditi percetti dal Regio Governo italiano o da chi per lui fino alla data del 15 maggio 1927, in quanto superino le spese di amministrazione e di liquidazione sono esclusi dalla restituzione, salvo il loro accreditamento al conto 297.

Art. 5.

In conseguenza alla rinunzia di cui all'art. 1 il Regio Governo italiano rinunzia anche al diritto, da esso affermato, ma contestato dal Governo germanico, di ottenere, in base al paragrafo 10 dell'allegato all'art. 298 del Trattato di Versaglia, la rimessa di altri titoli oltre quelli già consegnati fino al 15 maggio 1927.

Art. 6.

Ai sudditi germanici, che abbiano riacquistato i loro beni, saranno condonate le rate di prezzo non ancora pagate al 15 maggio 1927. Se però il ricavo della liquidazione di ciascun bene incassato a tale data non sia sufficiente a coprire la estinzione delle passività e le spese per l'amministrazione e liquidazione dei beni, l'interessato germanico dovrà proseguire i pagamenti fino al pareggio.

Art. 7.

Il Regio Governo italiano rinunzia dal 15 maggio 1927 in poi all'esercizio delle facoltà concessegli dall'art. 306 commi 5, 6 e 7 del Trattato di Versaglia.

Art. 8.

Per i beni germanici situati nei territori aggregati al Regno d'Italia in seguito al Trattato di San Germano nulla è innovato agli accordi vigenti.

Art. 9.

Resta inteso che le disposizioni della presente Convenzione non modificano le disposizioni dell'art. 296 del Trattato di Versaglia vigenti nei riguardi dei crediti germanici soggetti alla procedura di verifica e compensazione.

BENITO MUSSOLINI. PRITTWITZ.

SUB-ALLEGATO A

All'Accordo per i beni, diritti ed interessi germanici in Italia.

N. d'ordine	Comune o Provincia in cui i beni si trovano	Sommaria indicazione dei beni
1	Frascati (Roma)	Villa Falconieri (Fabbricato, terreno ed opere d'arte).
2	Roma	Hoffman Luigi e Filippo - Villa detta « Celimontana » già della famiglia Mattei (Fabbricato ad uso villeggiatura, con parco ed opere d'arte).
3	Tremezzo (Como)	Villa detta « Carlotta » (Fabbricato di villeggiatura, con parco, giardino, opere d'arte e mobilia).
4	Manoppello (Chieti)	Ditta Reh - Miniere asfaltifere.
5	Cargnacco - Gardone Riviera (Brescia).	Riccardo Langensiepen - Darsena, torre e giardino del Lago.
6	Gardone Riviera (Brescia).	Thode Enrico - Quadro reputato del Rembrandt.
7	Cargnacco Gardone Riviera (Brescia).	Hoeniger - Fondo rustico.
8	Caprarcla (Roma)	Villa Farnese.
9	San Remo (Imperia)	Foerster Meta - Villa detta « Giulia » (Fabbricato ad uso di villeggiatura con terreno annesso).
10	San Remo (Imperia)	Stern Kurt - Fabbricato ad uso di albergo detto « Pensione Quisisana » con giardino annesso.
11	Venezia	Naager Franz - Fabbricato adibito per la zincografia dello Stato.

N. d'ordine	Comune o Provincia in cui i beni si trovano	Sommaria indicazione dei beni
12	Firenzo	Gerber Elisa ved. Bernhardt - N. 5 quadri di autore esistenti nel fabbricato ad uso villino con terreno circostante; mobilia ed opere di arte.
13	Venezia	Loevi Adolfo - Tutti gli oggetti artistici non ancora venduti.
14	San Remo (Imperia)	Billig Caterina - Quadro di Napoleone.
15	San Remo (Imperia)	Thiem Adolfo - Opere d'arte già assegnate a gallerie d'arte.
16	Venezia	Heilbronner Raoul - Marmi e sculture antiche e vere di pozzo già assegnati a musei.
17	Cuma (Napoli)	Società Cumana di Stoccarda - Terreni e fabbricati.
18	Menaggio (Como)	Mylius Evelina ved. de Neuville - Villa Scogliera.
19	Messina	Mellinghoff Federico - Fabbricato per museo nazionale.
20	Siracusa	Kopp - Miniera asfaltifera.
21	. . . .	Materiale rotabile ferroviario appreso dall'Italia in virtù dell'art. 297, lettera *b*), del Trattato di Versaglia.

SUB-ALLIGATO *B*

All'Accordo per i beni, diritti ed interessi germanici in Italia.

N. d'ordine	Ex-proprietario	Descrizione dei beni	Località
1	Fromann e Harbers	Mobili e argenterie	Roma
2	Otto Ernesto	Argenteria	»
3	Hoch Riccardò	Villa e terreni	Firenze
4	Hausmann Fratelli	Terreni	Taranto
5	Heimann Enrico & Sor.	Stabilimento industriale macchine e attrezzi.	Milano e Cornigliano
6	Berninghaus Giulio	Mobili	Napoli
7	Albresch Eugenio	Terreni fabbricati, diritti di sottosuolo.	Galluzzo
8	Geber Elisa ved. Bernhardt.	N. 5 quadri	Roma
9	Luchner Elisa	N. 2 portafiori	»
10	Mader Maria e Caterina	Casa d'abitazione	Tenda
11	Starz Corradino	Casa, terreno e mobili	Brozzi
12	Eggers Enrico	Argenteria	Roma
13	Billig Caterina	Villa, giardino e mobili	San Remo
14	Feile e Ruch	N. 1 quadro e n. 1 specchio.	Roma
15	Kurt Stern	Casa rustica	San Remo
16	Schroetter Maddalena	Villa, terreno e mobili	Bordighera
17	Schlosser Emma	Porzione di fabbricato (1/4).	Roma
18	Norddeutscher Lloyd	Mobili, debiti e crediti	Roma, Napoli e Genova.
19	Polack Giorgio e Muretti	Villa, giardino e mobili	Colico
20	Rodhen Augusto	Fabbricato, parco e mobili.	Gardone Riviera

N. d'ordine	Ex-proprietario	Descrizione dei beni	Località
21	Blich Elisabetta vedova Scabel.	Porzione di immobili	Imperia
22	Poppert Carlotta	Argenteria	Roma
23	Mylius Evelina	Villa, giardino e mobili (esclusa la villa Scogliera).	Menaggio
24	Wachs e Laves	Casa d'abitazione	Firenze
25	Lewy Massimo	N. 2 quadri ed argenteria	Roma
26	Noerremberg Guglielmo	Mobili e quadri	»
27	Gazzert Alessandrina	Mobili	Gardone Riviera
28	Roedembeck & Wall	Fabbricato per magazzini	Livorno
29	Vitzthum Rodolfo	Casa d'abitazione, giardino e mobili.	Firenze
30	Brauer Paolo	Casa, terreni e mobili.	San Remo
31	Hemmerde Gaetano	Casa d'abitazione e terreno.	Bordighera
32	Hermann Carlo	Casa di villeggiatura e giardino.	Firenze
33	Lass Hermann	N. 1 pressa per foraggi	Acqui
34	Schroeder & C.	Porzione di terreno (73.50 %)	Vicenza
35	Grack Augusto	Casa civile con cortile e giardino, terreno e mobili.	San Remo
36	Thaleim Massimiliano	Casa d'abitazione, magazzino e cantina.	Signa
37	Lindemann Guglielmo	Stabilimenti, casa, stalla e rimessa, fabbricato urbano, macchinari, mobili, utensili, debiti e crediti (una metà).	Bari
38	Nordhof von Fuchs	Casa d'abitazione, corte e terreno.	Roma
39	Società « Eylet »	Fabbricati, terreno e mobili.	Oggiona Santo Stefano
40	Baer Samuele	Bottega e luogo terreni (una metà).	Venezia
41	Gelsenkirchner Bergwerks. A. G.	Diritti di sottosuolo e macchinari.	Stazzeno
42	De Willeneuve Giulio	Argenteria	Firenze
43	Haehnel Massimiliano	Opificio, case di abitazione, botteghe, cortili terreni, macchinari e mobili.	Torino
44	Banco Nast Kolb Schumacher.	Casa di abitazione e bottega.	Civitavecchia
45	Schullern Manfredi	Libreria	Milano
46	Seibel Hermann	Mobili	San Remo
47	Seibel Hermann	Gioie e argenteria	Roma
48	Von der Merck Carlo	Casa di villeggiatura, terreno e mobili.	Olgiasca
49	Stultz Augusto	Casa di villeggiatura, terreni e mobili.	Malcesine
50	Gesellschaft Mercur	Sottosuoli, soprasuoli, baraccamenti e impianti.	Pian Castagnaio e Abbadia San Salvatore
51	Gesellschaft Abundantia	Diritti di sottosuolo	Massa Marittima
52	Hannam Lina	Stabilimento e terreni	Seriate
53	Mellinghoff Federico	Terreno, fabbricati e mobili.	Messina
54	Krumbügel Boris	Case e terreni	Roma
55	Lange Alberto	Villino	Milano
56	Rosts Felice	Palazzo	Venezia
57	Kirchner Ernesto	Casa d'abitazione	Firenze

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 2496.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2031.

Riparto degli utili netti di gestione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese per gli esercizi dal 1924-25 al 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, che istituisce l'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, numero 1365;

Visto il regolamento generale per il funzionamento del predetto Ente, approvato con R. decreto 16 gennaio 1921, n. 195;

Visto il R. decreto 3 marzo 1924, n. 287, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, col quale fu autorizzata la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'Ente autonomo medesimo per l'ultimazione dei lavori dell'Acquedotto pugliese;

Ritenuta l'opportunità di precisare quali utili netti dell'Ente autonomo debbano, fino all'esercizio 1927-28 compreso, essere devoluti all'ammortamento dei cennati mutui;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2299, recante provvedimenti sull'organizzazione degli uffici per l'esecuzione d'opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per gli esercizi dal 1924-25 al 1927-28 incluso, gli utili netti di gestione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese saranno ripartiti nel modo seguente:

a) 10 per cento al Consiglio d'amministrazione ed al personale;

b) 18 per cento al fondo di rinnovamento patrimoniale;

c) 13.50 per cento ad incoraggiamento per opere d'irrigazione;

d) 13.50 per cento per l'edilizia popolare di cui all'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, numero 2060, e per la costruzione degli uffici dell'Ente;

e) 45 per cento per l'ammortamento dei mutui della Cassa depositi e prestiti, autorizzati dal R. decreto-legge 3 marzo 1924, n. 287, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

La ripartizione dei detti utili per gli esercizi successivi al 1927-28 sarà determinata con altro provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 68. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2497.

REGIO DECRETO 10 agosto 1928, n. 2032.

Approvazione della convenzione addizionale 25 luglio 1928 per l'armamento, completamento, elettrificazione ed esercizio della ferrovia Penne-Pescara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525, e 16 agosto 1926, n. 1595;

Visto il Nostro decreto 10 dicembre 1925, n. 2347, col quale venne approvata la convenzione 3 dicembre 1925 per la concessione all'Amministrazione provinciale di Teramo e per essa alla Società Ferrovie Elettriche Abruzzesi della costruzione e dell'esercizio della ferrovia del Tavo da Penne a Castellammare Adriatico per Montesilvano con raccordo al porto di Pescara;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 25 luglio 1928 - Anno VI - tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e i rappresentanti della provincia di Teramo e della Società Ferrovie Elettriche Abruzzesi, per l'armamento, completamento, elettrificazione ed esercizio della ferrovia del Tavo da Penne a Castellammare Adriatico per Montesilvano con raccordo al porto di Pescara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 69. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2498.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1928, n. 2034.

Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di riordinare su nuove e più efficienti basi l'Associazione italiana della Croce Rossa;

Veduto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III) parte supplementare, col quale fu eretta in corpo morale l'Associazione suddetta, in base alla facoltà conferita al Governo dalla legge 22 maggio 1882, n. 768 (serie III);

Veduti il R. decreto-legge 14 dicembre 1919, n. 2469, e il R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con R. decreto-legge 14 dicembre 1919, n. 2970;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e dei Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I.

Degli scopi in guerra ed in pace, dell'ordinamento e dei mezzi dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Art. 1.

L'Associazione italiana della Croce Rossa, eretta in corpo morale con R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, in dipendenza della legge 21 maggio 1882, n. 768, ha per scopi:

a) di recare soccorso, con personale e con mezzi proprii, ai malati e feriti in guerra e di disimpegnare il servizio dei prigionieri di guerra, secondo la Convenzione internazionale di Ginevra 6 luglio 1906, messa in vigore nel Regno con R. decreto 9 settembre 1907, n. 545;

b) di svolgere opera nel campo della profilassi delle malattie infettive, e in quelli dell'assistenza sanitaria e della educazione igienica a favore delle popolazioni più bisognose;

c) di attendere all'istruzione e preparazione tecnico-professionale di idoneo personale di assistenza, anche ai sensi e per gli effetti così della legge 23 giugno 1927, n. 1264, come del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

d) di recar soccorso in caso di pubbliche calamità, in conformità con le disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura, contenute nel R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389;

e) di collaborare con le Croci Rosse degli altri Stati e con le Istituzioni internazionali di Croce Rossa nelle iniziative umanitarie di carattere internazionale per il raggiungimento degli scopi filantropici comuni.

Art. 2.

Le attività relative allo svolgimento del programma di pace, d'iniziativa dell'Associazione, vengono esercitate sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

L'Associazione, colla propria organizzazione, svolgerà tutte le azioni nel campo igienico-sanitario ed assistenziale che il Ministero dell'interno creda di affidarle.

Lo svolgimento delle opere sanitarie-sociali del tempo di pace può continuare anche durante la guerra, compatibilmente con le risorse di personale non mobilitabile, di mezzi finanziari e di materiale disponibili.

Art. 3.

Le attribuzioni dell'Associazione, in tempo di guerra, relative al soccorso ai malati e feriti ed al servizio dei prigionieri di guerra vengono esercitate alla dipendenza del Ministero della guerra.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze, sarà approvato il regolamento dell'Associazione per il tempo di guerra.

Per i bisogni della guerra, l'Associazione italiana della Croce Rossa, sulle direttive del Ministero della guerra, attende, in tempo di pace, alla preparazione del personale e del materiale, necessari per assicurare un efficiente contributo all'organizzazione sanitaria militare.

Le modalità e la misura di tale contributo sono determinate dal Ministero della guerra, di concerto con i Ministeri della marina e dell'aeronautica e con la Presidenza dell'Associazione.

Art. 4.

L'Associazione è rappresentata da un presidente generale e amministrata da un Comitato centrale, il cui Consiglio direttivo è composto, oltre che di detto presidente generale, di un vice-presidente generale e di dodici consiglieri.

Il presidente, il vice-presidente e sei consiglieri sono nominati fra i soci dell'Associazione con decreto Reale, su proposta del Ministero dell'interno di concerto col Ministero della guerra; si rinnovano per intero ogni quadriennio e possono essere riconfermati; la loro nomina può essere revocata in ogni tempo.

Fanno parte del Consiglio il presidente dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia ed il presidente dell'Opera nazionale Balilla.

Fanno altresì parte del Consiglio un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della guerra e delle finanze, scelti tra funzionari di grado non inferiore al sesto delle rispettive Amministrazioni.

Art. 5.

L'Associazione è ordinata perifericamente, nel Regno, in Comitati provinciali, in Sottocomitati ed in Delegazioni comunali.

I Comitati provinciali e i Sottocomitati sono rappresentati da un presidente e le loro funzioni sono esercitate da un Consiglio composto rispettivamente, oltre che del presidente, di sei e di quattro membri, tutti nominati fra i soci dal presidente generale dell'Associazione, su designazione dei prefetti, i quali indicheranno tre nomi per ogni posto da coprire. Allo stesso modo sono nominati i delegati.

Nelle Colonie possono essere istituiti Comitati, Sottocomitati e Delegazioni, come nel Regno: le nomine delle cariche saranno fatte dal presidente generale, su proposta fatta per terna dai rispettivi Governatori.

Possono, inoltre, essere istituite all'estero Delegazioni per ogni Stato; i delegati saranno nominati dal presidente generale, di concerto col Ministero degli affari esteri.

I presidenti, i consiglieri, i delegati comunali e i delegati all'estero si rinnovano per intero ogni quadriennio; possono essere riconfermati e la loro nomina può essere revocata.

Lo statuto dell'Associazione, approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quelli per la guerra e per le finanze, determina i poteri del presidente.

Art. 6.

L'Associazione italiana della Croce Rossa provvede al conseguimento dei propri scopi:

a) con le contribuzioni dei soci, in conformità dello statuto;

b) con le somme provenienti da lasciti, donazioni ed oblazioni e da qualsiasi altra erogazione disposta a suo favore da enti e privati;

c) coi sussidi, con le eventuali concessioni fatte a suo favore da Amministrazioni dello Stato e colle concessioni risultanti da provvedimenti governativi;

d) coi proventi derivanti da prestazioni date per conto di enti pubblici e privati, in base a convenzioni da stipularsi;

e) colle somme e materiali che, in caso di calamità pubbliche, siano offerte a scopo di soccorso, senza determinazione di enti ed istituti.

Art. 7.

Per il funzionamento dei suoi servizi di guerra e per quelli del tempo di pace che richiedono una soggezione alla disciplina militare, l'Associazione della C.R.I. ha facoltà di arruolare un apposito personale volontario tra i cittadini esenti dagli obblighi di leva e di chiamata per i servizi di guerra. L'arruolamento degli impiegati civili dello Stato non può, però, aver luogo senza il preventivo consenso dell'Amministrazione alla quale gli impiegati appartengono.

Gli iscritti al personale dell'Associazione chiamati in servizio sono considerati militari e sottoposti alle norme del regolamento di disciplina e del Codice penale del Regio esercito.

Le chiamate in servizio sono effettuate con precetti, spiccati previa autorizzazione del Ministero della guerra.

Ai mancanti alle chiamate vengono applicate le disposizioni penali sancite per i militari del Regio esercito.

Sono altresì considerati militari e sottoposti alle norme e sanzioni di cui al presente articolo gli inscritti al personale dell'Associazione che prestino servizi, i quali pur non esplicandosi al seguito delle forze armate dello Stato richiedono, tuttavia, a giudizio del Ministero dell'interno, assoluta garanzia di prestigio e di disciplina. In questo caso spetta al Ministero dell'interno di promuovere l'autorizzazione per le chiamate in servizio mediante precetto.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze, verranno dettate le norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, il trattamento economico, l'avanzamento e la amministrazione del personale suddetto.

Gli iscritti al personale della Croce Rossa, quando prestano servizio, sono considerati, anche, pubblici ufficiali.

Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace che non richiedano una soggezione alla disciplina militare, l'Associazione italiana della Croce Rossa si avvale dell'opera sia del personale arruolato sia di altro personale diversamente scelto, in base a contratti di lavoro.

Art. 8.

Per il funzionamento dei suoi servizi, l'Associazione ha altresì un personale di infermiere volontarie e professionali, e di assistenti sanitarie disciplinate da apposito regolamento. Esse, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, sono destinate a prestare servizio, anche, in tutte le unità mobili e territoriali delle forze armate dello Stato, dove occorre l'opera delle infermiere.

Art. 9.

La Croce Rossa Italiana Giovanile (C.R.I.G.) fa parte integrante dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ha funzione parascolastica di organizzazione dei fanciulli e degli adolescenti, al fine di promuovere l'educazione igienico-sanitaria, di cooperare nella pratica effettuazione delle provvidenze sanitario-scolastiche e di concorrere al loro finanziamento.

Essa è disciplinata da uno speciale statuto emanato dal presidente generale dell'Associazione ed approvato dai Ministri per l'interno, per l'istruzione e per le finanze.

CAPO II.

Della tutela e della vigilanza governativa.

Art. 10.

L'Associazione italiana della Croce Rossa è dispensata dalla tutela e dalla vigilanza ordinaria delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, rimanendo sotto la vigilanza e tutela dei Ministri per l'interno e per la guerra, come dagli articoli seguenti.

Sono, peraltro, estese all'Associazione medesima tutte le disposizioni di favore vigenti per dette istituzioni. Essa può richiedere l'assistenza ed il patrocinio legale dell'Avvocatura erariale.

Art. 11.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'Associazione sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'interno, mantenendosi distinte le parti relative ai servizi di guerra da quelle relative ai servizi di pace. Il Ministero dell'interno provvede, sentito il Ministero della guerra, per la parte di sua competenza.

Sono altresì sottoposti all'approvazione del Ministero dell'interno:

a) le deliberazioni che importano trasformazione, aumento o diminuzione di patrimonio;

b) il regolamento interno, che fissa l'ordinamento tecnico ed amministrativo, nonchè lo stato giuridico ed economico, la pianta organica del personale addetto agli uffici del Comitato centrale e degli organi locali;

c) il regolamento di amministrazione o di contabilità, che stabilisce le norme per la gestione del patrimonio sociale;

d) il regolamento per le infermiere volontarie e professionali o per le assistenti sanitarie;

e) tutte le deliberazioni che importano modifica ai regolamenti di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

Il regolamento di cui alla lettera c) del presente articolo e le deliberazioni che importano modifiche al regolamento stesso debbono essere approvate, sentito il Ministero delle finanze.

Art. 12.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero della guerra:

a) le deliberazioni che riguardano l'organizzazione tecnica e amministrativa delle unità sanitarie e dei servizi di guerra da allestire per i bisogni delle forze armate dello Stato;

b) i ruoli organici per il tempo di guerra del personale dell'Associazione, di cui al precedente art. 7.

I ruoli organici di cui alla lettera b) del presente articolo devono essere approvati, sentito il Ministero delle finanze.

Art. 13.

Il Ministero dell'interno e il Ministero della guerra hanno facoltà di richiedere, in ogni tempo, ciascuno per la parte di loro competenza, copia delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, sentito il presidente generale dell'Associazione, annullare quelle che contengono violazione di leggi o dello statuto o dei regolamenti dell'Associazione.

CAPO III.

Concessioni e disposizioni varie.

Art. 14.

Gli impiegati civili dello Stato, inscritti nei ruoli del personale della Croce Rossa di cui all'art. 7, se prestano ser-

vizio, *col consenso della propria Amministrazione*, anche senza obblighi militari, in caso di guerra, si considerano ad ogni effetto come in congedo; e se, sempre col consenso della propria Amministrazione, prestano servizio, in tempo di pace, in circostanze temporanee di pubblica necessità, usufruiscono del medesimo trattamento prescritto dall'articolo 81 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i richiamati alle armi per servizio temporaneo.

Gli enti autarchici e parastatali e le aziende private sono obbligate a conservare l'impiego ai loro dipendenti appartenenti al personale della Croce Rossa, i quali, in tempo di pace, siano chiamati in servizio, in circostanze temporanee di pubblica necessità.

Le disposizioni contenute nel 2° e 3° comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, circa la corresponsione di indennità mensili, in luogo dell'ordinaria retribuzione, sono valide anche in caso di chiamata in servizio presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Art. 15.

Per i trasporti di materiale attinenti al disimpegno del suo programma di pace, l'Associazione italiana della Croce Rossa fruirà delle concessioni speciali per il trasporto del materiale di proprietà dello Stato.

Rimane in vigore la disposizione per la quale l'autorità militare provvede al trasporto per proprio conto del materiale destinato alla mobilitazione per i servizi di guerra.

Il personale della Croce Rossa di cui al precedente art. 7 (escluso quello di cui all'ultimo capoverso dell'articolo stesso) fruisce, durante il periodo in cui presta servizio, delle concessioni ferroviarie stabilite per i militari del Regio esercito.

Per le infermiere ed assistenti sanitarie quando viaggiano per spostarsi da uno ad altro istituto sanitario, e per il personale maschile non militarizzato delle squadre di soccorso quando viene inviato nei luoghi colpiti da pubbliche calamità è accordata l'applicazione della tariffa ridotta del 30 per cento.

In caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale delle forze armate dello Stato, l'Associazione italiana della Croce Rossa è ammessa a fruire delle esenzioni dalle tasse postali nei limiti e con le modalità stabilite per gli uffici statali a totale carico dello Stato.

Art. 16.

Per la durata di anni cinque dalla data di scadenza della legge 31 marzo 1921, n. 378, e cioè sino al 30 giugno 1931 tutte le carte e stampati delle Amministrazioni dello Stato, degli stabilimenti ed enti dipendenti dallo Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di tutti gli enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello Stato, dei quali carte e stampati sia stata legalmente riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione, sia agli effetti amministrativi, sia per scopo di studio, nonchè la cosidetta carta da cestino, dovranno essere ceduti senza corrispettivo alla Croce Rossa Italiana.

Le Amministrazioni dello Stato e degli stabilimenti ed enti dipendenti dallo Stato sono anche autorizzate, durante il periodo anzidetto, a cedere gratuitamente alla Croce Rossa i mobili ed il materiale fuori uso.

La cessione delle carte di archivio sarà subordinata alla osservanza delle formalità di cui all'art. 69 del regolamento 1911 n. 1163. Per gli stampati di ogni genere fuori uso come per i mobili ed i materiali, la cessione gratuita dovrà essere autorizzata dal Provveditorato generale dello Stato.

Nei luoghi che non siano sedi di archivio di Stato, sarà aggregato alla Commissione di cui al suddetto articolo 69 il bibliotecario locale o viciniore.

Qualora per speciali ragioni il Ministero dell'interno creda opportuno di prescriverlo, le carte saranno direttamente eliminate a cura degli uffici a cui appartengono, ed il relativo provento sarà corrisposto alla Croce Rossa.

E' data facoltà ai Ministri per l'interno e per le finanze, secondo la rispettiva competenza, di prescrivere le altre norme da osservarsi per la esecuzione del presente articolo.

Dopo il 30 giugno 1931 la concessione, di cui al presente articolo, potrà essere rinnovata per periodi di cinque in cinque anni con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 17.

Il personale della Croce Rossa Italiana, di cui al precedente art. 7, chiamato comunque in servizio in tempo di pace, dovrà essere assicurato a cura dell'Associazione con forme idonee di previdenza. In nessun caso, tale servizio potrà essere valutato, agli effetti di pensione, come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.

Il servizio prestato da detto personale in caso di guerra, al seguito delle forze armate dello Stato, è considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato.

Per la liquidazione delle pensioni al personale predetto, saranno tenute presenti le tabelle degli stipendi e delle paghe di cui al Regio decreto da emanare ai sensi del precedente art. 7, applicando, per gli ufficiali, le norme stabilite per gli ufficiali del Regio esercito aventi la corrispondente qualifica (medici, farmacisti, commissari, contabili), e, per i sottufficiali e militari di truppa, le norme stabilite rispettivamente per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito.

Nulla è innovato per quanto riguarda le pensioni privilegiate di guerra, cui il personale predetto possa avere diritto in base alla legge 23 giugno 1912, n. 667, e successive modificazioni.

Art. 18.

Presso il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana potranno essere comandati funzionari dello Stato, in numero non superiore a quattro. Essi continuano a far parte dei rispettivi ruoli; però le rispettive competenze saranno rimborsate allo Stato sul bilancio dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Per il personale della Croce Rossa Italiana, che sia stato militarizzato per servizi dipendenti dalla guerra 1915-1918 e salva l'applicazione delle ritenute Tesoro a norma di legge, le disposizioni contenute nell'art. 17 avranno applicazione a datare dal 23 maggio 1915 e per tutto il periodo in cui le leggi accennate nell'articolo medesimo siano applicabili ai militari del Regio esercito e della Regia marina.

Art. 20.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, l'Associazione italiana della Croce Rossa dovrà promuovere l'approvazione di un nuovo statuto in relazione con le disposizioni contenute nel decreto medesimo.

Art. 21.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, l'Associazione dovrà presentare all'approvazione del Mini-

stero dell'interno i regolamenti speciali di cui al precedente art. 11.

Entro lo stesso termine dovrà presentare al Ministero della guerra le sue proposte relative al regolamento per il tempo di guerra e alle norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, il trattamento economico, l'avanzamento e l'amministrazione del personale iscritto nei ruoli della Croce Rossa.

Art. 22.

Sono abrogati il R. decreto 23 maggio 1915, n. 319, il decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162, il R. decreto-legge 14 dicembre 1919, n. 2470, il R. decreto-legge 14 dicembre 1919, n. 2469, ed ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale dovrà essere presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 108. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2499.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928, n. 2012.

Devoluzione a favore dell'8° reggimento genio della « Fondazione Giovanni Pedata » già destinata a favore della 12ª compagnia del 1° reggimento genio zappatori.

N. 2012. R. decreto 20 luglio 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione Giovanni Pedata », costituita a favore della 12ª compagnia del 1° reggimento genio zappatori con il capitale nominale di L. 2000 ed eretta in ente morale col decreto Luogotenenziale 24 ottobre 1918, n. 1626, viene devoluta a favore dell'8° reggimento genio e ne è approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2500.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928, n. 2013.

Erezione in ente morale della « Fondazione Generale Alessandro De Saint Pierre » destinata a favore del 1° reggimento bersaglieri.

N. 2013. R. decreto 20 luglio 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione Generale Alessandro De Saint Pierre », costituita col legato di L. 2000 nominali e destinata a favore del 1° reggimento bersaglieri, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2501.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928, n. 2014.

Autorizzazione alla Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate ad accettare un'elargizione dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde.

N. 2014. R. decreto 20 luglio 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate è autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde la elargizione di L. 500,000.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2502.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2015.

Erezione in ente morale della « Fondazione Capitano Antonino De Mezzan » destinata a favore del Battaglione Feltre del 7° reggimento alpini.

N. 2015. R. decreto 3 agosto 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione Capitano Antonino De Mezzan », costituita col capitale nominale di L. 2000 e destinata a favore del Battaglione Feltre del 7° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1928 - Anno VI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 6 settembre 1928.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Ancona e nomina della Commissione straordinaria.

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a Sua Maestà il Re, in udienza del 6 settembre 1928, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Ancona.

MAESTA',

In questi ultimi tempi, le riunioni del Consiglio provinciale di Ancona, sorto dalle elezioni generali del 1923, sono divenute quasi sempre impossibili, sia perchè molti dei suoi componenti sono venuti a mancare per morte e dimissioni, sia perchè alcuni si sono trasferiti fuori Provincia.

Anche la riunione del Consiglio per la sessione ordinaria, indetta nel corrente mese, è andata deserta, non essendosi raggiunto il numero legale.

In tale stato di cose, altri consiglieri, tuttora in carica, hanno sentito l'opportunità di rassegnare le dimissioni; sicchè la rappresentanza provinciale, essendosi ridotta a soli quattro membri sui quaranta assegnati per legge alla Provincia, è venuta ora a trovarsi nella impossibilità di funzionare.

Si rende, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale, con la conseguente nomina della Commissione straordinaria.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Ancona è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata ai termini di legge, dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia, sono chiamati i signori:

Comm. avv. Fernando Bartolini, presidente;
Ing. Ramiro Giorgetti,
Dott. Alberto De Luca,
Comm. avv. Alfonso Honorati,
Cav. geom. Luigi Piccioni, membri.

Art. 3.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1928.
Approvazione della nomina del segretario dell'Unione nazionale fascista industrie elettriche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Visto lo statuto dell'Unione nazionale fascista industrie elettriche, approvato con R. decreto 29 luglio 1927, numero 1805;
Vista l'istanza con la quale la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. avv. Franco Orsi a segretario della menzionata Unione ad essa aderente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del comm. avv. Franco Orsi a segretario dell'Unione nazionale fascista industrie elettriche.

Roma, addì 7 settembre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 agosto 1928.
Riconoscimento del Fascio di Forlì agli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
ED IL
MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza, in data 28 luglio 1928-VI, con la quale il segretario del Fascio di Forlì chiede che il Fascio predetto sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario generale del Partito;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Forlì la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabiliti per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato
e Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1928.
Cauzioni di ricevitorie provinciali e di esattorie delle imposte assunte da enti finanziatori dell'Istituto nazionale delle case degli impiegati dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, numero 2305;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Determina:

Art. 1.

I certificati di credito rilasciati dalla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza ai versamenti fatti da enti finanziatori per mutui a favore dell'Istituto nazionale delle case degli impiegati dello Stato ai sensi dell'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, e per mutui suppletivi a favore di cooperative edilizie tra impiegati e pensionati dello Stato ai termini dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, si accettano in cauzione per contratti di appalto di esattorie comunali e di ricevitorie provinciali delle imposte dirette assunte dagli enti suddet-

ti pel valore pari all'importo delle somministrazioni fino a raggiungere il capitale del mutuo.

Nel caso che detta cauzione debba costituirsi durante il periodo di ammortamento del mutuo i certificati di credito saranno rilasciati per valore capitale pari a quello attuale risultante dal piano di ammortamento.

Art. 2.

I certificati di cui al precedente articolo devono esibirsi a cura degli enti finanziatori alla Direzione generale delle imposte dirette già annotati dalla Cassa dei depositi e prestiti del vincolo concesso dagli enti predetti a garanzia delle gestioni delle ricevitorie provinciali e delle esattorie assunte.

Art. 3.

Agli effetti di mantenere integre le cauzioni prestate dagli enti finanziatori ai termini del penultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, la Cassa dei depositi detrarrà da ogni annualità dovuta agli enti medesimi l'importo della quota di capitale compreso nell'annualità stessa, importo che dovrà essere investito in deposito a favore dell'ente finanziatore con lo stesso vincolo cauzionale apposto sui certificati ai quali si riferisce il reintegro fatto col deposito.

Lo svincolo delle cauzioni alla cessazione dei contratti di appalto di esattorie comunali e di ricevitorie provinciali, avrà luogo in base al prescritto nulla osta, sull'importo delle quote di capitale delle annualità di ammortamento già scadute investite in deposito e sulle quote di capitale esigibili alle scadenze delle successive annualità di ammortamento.

Art. 4.

L'esecuzione sulle cauzioni costituite a termine degli articoli precedenti si esercita esclusivamente sui depositi costituiti dalle quote delle annualità vincolate, giusta il disposto dell'art. 3.

Roma, addì 30 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1928.

Nomina della Commissione tecnica incaricata delle ispezioni agli impianti radioelettrici e dello studio delle norme e modifiche da attuarsi per evitare disturbi alle radioaudizioni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 8 della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1352;

Visto l'art. 7 delle norme regolamentari 20 agosto 1928-VI, per l'applicazione della citata legge;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione tecnica incaricata delle ispezioni agli impianti radioelettrici e dello studio delle norme e modifiche da apportarsi agli impianti stessi per evitare disturbi alle radioaudizioni è così costituita:

Vanni gr. uff. prof. Giuseppe, presidente;
Bordoni gr. uff. ing. prof. Ugo, membro;
Trabacchi prof. G. Cesare, membro;
Montefinale cav. uff. Gino, capitano di fregata, membro;
Terranova Angelo, capitano del genio, membro.

Alla Commissione è aggregato il meccanico principale dell'Amministrazione postale telegrafica De Angelis cavalier Angelo.

Roma, addì 23 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1928.

Autorizzazione alla Banca commerciale italiana, con sede in Milano, ad istituire una agenzia in Rovigo ed una in Adria, ed un ufficio di città in Imperia I.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla disciplina giuridica delle aziende di credito e sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima Banca commerciale italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad istituire due agenzie, l'una in Rovigo e l'altra in Adria, nonchè un ufficio di città in Imperia I alle dipendenze della succursale di Imperia II.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1928.

Autorizzazione alla Banca commerciale italiana, con sede in Milano, ad istituire due nuove agenzie rispettivamente in Benevento ed in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla disciplina giuridica delle aziende di credito e sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima Banca commerciale italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad istituire due nuove agenzie rispettivamente in Benevento ed in Milano (nella zona di piazza Wagner).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1928.
Autorizzazione alla Banca mutua popolare aretina, con sede in Arezzo, ad istituire una propria filiale in Castiglion Fiorentino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla disciplina giuridica delle aziende di credito e sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Banca mutua popolare aretina, società anonima cooperativa con sede in Arezzo, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Castiglion Fiorentino, sostituendosi al Banco di Roma.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1928.
Autorizzazione al Credito italiano, con sede in Genova, ad istituire una filiale in San Severo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla disciplina giuridica delle aziende di credito e sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima Credito italiano, con sede sociale in Genova e direzione centrale in Milano, è autorizzata ad istituire una propria filiale in San Severo (provincia di Foggia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Francesco Crisai fu Valentino, nato a Trieste il 10 settembre 1876 e residente a Trieste, via Coroneo, n. 29 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crociati »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Crisai è ridotto in « Crociati ».
Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Deffar di Alessandro, nato a Trieste il 31 agosto 1892 e residente a Trieste, Viale XX Settembre, n. 60, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Defardi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Deffar è ridotto in « Defardi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Dolezal di Luigi, nato a Fiume il 21 marzo 1896 e residente a Trieste, via Piccolomini, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dolcetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Dolezal è ridotto in « Dolcetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Drobinz fu Francesco, nato a Trieste il 27 gennaio 1899 e residente a Trieste, via Ginnastica, n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « D'Urbino »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Drobinz è ridotto in « D'Urbino ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Maria Drobinz nata Orazio di Giuseppe, nata il 14 febbraio 1898, moglie;
2. Lucio di Mario, nato il 24 giugno 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Dubich di Carlo, nato a Trieste il 30 aprile 1903 e residente a Trieste, via dei Giacinti, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Farnesi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Dubich è ridotto in « Farnesi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Bianca Frank fu Primo, nata a Trieste il 26 marzo 1903 e residente a Trieste, via Massimo D'Azeglio, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Franchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bianca Frank è ridotto in « Franchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Eder di Oscarre, nato a Trieste il 5 ottobre 1903 e residente a Trieste, via P. P. Vergerio, n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Edera »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Eder è ridotto in « Edera ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Elender fu Giuseppe, nato a Trieste il 5 marzo 1902 e residente a Trieste, Campo S. Giacomo, n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Elleni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Elender è ridotto in « Elleni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Enrico Gabroviz di Francesco, nato a Trieste il 12 febbraio 1895 e residente a Trieste, via S. Apollinare, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gabrielli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Enrico Gabroviz è ridotto in « Gabrielli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amelia Gabroviz nata Romano fu Luigi, nata il 19 novembre 1888, moglie.
2. Luciano di Enrico, nato il 1° gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Adele Monari vedova Gerzabek fu Augusto, nato a Trieste il 7 aprile 1869 e residente a Trieste, via Cunicoli, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Galmonte »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Adele Monari vedova Gerzabek è ridotto in « Galmonte ».

Il presente decreto, sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per titoli a quattro posti di telefonista con contratto a termine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 giugno 1928, n. 1838, contenente norme relative alla assunzione, allo stato ed al trattamento del personale di commutazione telefonica occorrente al Ministero delle corpora-

zioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 197 del 24 agosto 1928;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di telefonista, con contratto a termine, presso il Ministero delle corporazioni.

Il concorso è riservato:

a) per un posto, al personale statale che, alla data del presente decreto, si trovi a prestar servizio di commutazione telefonica presso il detto Ministero almeno dal 1° ottobre 1927;

b) per tre posti, al personale telefonico che, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1460, si trovi in disponibilità od abbia cessato da tale posizione per scadenza del biennio.

Non sono ammesse al concorso le donne maritate.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3 dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni - Direzione generale delle Associazioni professionali, entro le ore 17 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno indicare esattamente il domicilio dell'aspirante, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) stato di famiglia;

f) certificato medico di sana costituzione fisica;

g) stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione statale alla quale l'aspirante appartiene od ha appartenuto;

h) diploma di licenza di scuola elementare;

i) ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro del Regno della somma di L. 25 per tassa di concorso;

l) ogni altro titolo o documento — in originale o copia autentica — che il concorrente intenda presentare nel suo interesse, anche agli effetti della eventuale applicazione delle preferenze previste a favore dei reduci di guerra e congiunti dei caduti in guerra.

I documenti debbono essere conformi alle vigenti leggi sul bollo e debitamente legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che all'atto della presentazione della domanda coprono posti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande giungano al Ministero oltre il termine fissato dall'articolo precedente, e quelle che non siano regolarmente documentate.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni.

Scaduto il termine di presentazione delle domande, il Ministero assumerà le opportune informazioni sulla capacità, attività, condotta politica e morale di ciascun concorrente.

Il Ministero si riserva la facoltà di escludere, senza dichiararne i motivi, quei candidati che, a suo giudizio insindacabile, non risultino di buona condotta morale e politica, o comunque ritenga immeritevoli.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) da un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 6°, presidente;

b) da due funzionari, uno di gruppo *A* di grado non inferiore all'8°, ed uno di gruppo *C* di grado non inferiore al 9°, membri.

Alle mansioni di segretario della Commissione, attenderà un funzionario delle carriera amministrativa del Ministero.

Art. 5.

La Commissione procederà all'esame dei titoli e documenti a norma di quanto dispongono gli articoli 2 e 3 del decreto del Capo del Governo 7 luglio 1927 e compilerà due distinte graduatorie di idonei, una per i candidati di cui alla lettera *a*) e l'altra per i candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente bando, classificando i candidati stessi in ciascuna graduatoria secondo il totale dei voti riportati. A parità di voti sarà osservato l'ordine di preferenza stabilito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Saranno dichiarati vincitori del concorso coloro che risultino rispettivamente compresi nel primo posto della graduatoria dei candidati di cui alla lettera *a*) e nei primi tre posti della graduatoria dei candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro per le corporazioni e pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Art. 6.

I vincitori del concorso, entro cinque giorni dall'invito che sarà ad essi fatto dovranno firmare il contratto ed assumere servizio, in difetto di che saranno dichiarati rinunciatari.

Il Ministero si riserva ogni più ampia facoltà di ricoprire i posti che per qualsiasi ragione non saranno ricoperti dai vincitori del concorso, sia mediante nomina di idonei secondo l'ordine di graduatoria, sia mediante nuovi concorsi da bandire a norma dell'art. 3 del R. decreto 26 giugno 1928, n. 1838.

Art. 7.

Il trattamento economico del personale telefonico da assumere con contratto a termine è stabilito dagli articoli 6 e 17 del R. decreto 26 giugno 1928, n. 1838.

Per tutto quanto non è esplicitamente previsto dal presente bando si osserveranno le norme di cui al citato R. decreto n. 1838, nonchè quelle del decreto del Capo del Governo 7 luglio 1927 e, in difetto, le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BOTTAI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 18 settembre 1928 - Anno VI

Francia	74.75	Belgrado	33.70
Svizzera	368.42	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.81	Albania (Franco oro)	366.50
Olanda	7.675	Norvegia	5.11
Spagna	316.95	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.662	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.563	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.702	Danimarca	5.11
Praga	56.775		
Romania	11.65	Rendita 3,50 %	71.35
Peso argentino Oro	18.28	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Carta	8.03	Rendita 3 % lordo	45.325
New York	19.138	Consolidato 5 %	82.15
Dollaro Canadese	19.10	Obbligazioni Venezie 3.50%	75 —
Oro	369.27		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.